

REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE DEL BOSCO DELLE FONTANE



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 29 GENNAIO 1998
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.50 DEL 30 OTTOBRE 2009

Indice generale

PREMESSA.....	2
PARTE I - GESTIONE.....	2
PARTE II - DIVIETI E NORME GENERALI.....	2
PARTE III - VIGILANZA.....	4
PARTE IV - SANZIONI.....	4
PARTE V - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO.....	5

PREMESSA

Il presente Regolamento ha validità nei confronti delle attività antropiche che si svolgono all'interno dell'area della Riserva Naturale del Bosco delle Fontane di Cismon del Grappa, individuata all'interno del vigente Strumento urbanistico.

Il presente regolamento contiene disposizioni e direttive per la gestione, lo sviluppo ecocompatibile e la conservazione della Riserva Naturale del Bosco delle Fontane.

La Riserva del Bosco delle Fontane è istituita con la finalità principale consistente nella conservazione della naturalità del sito.

PARTE I - GESTIONE

Art. 1. La gestione della Riserva naturale del Bosco delle fontane è effettuata dal Comune di Cismon del Grappa il quale può servirsi della collaborazione della Commissione Ambiente, esperti, associazioni, studi professionali e di un Comitato Scientifico composto da collaboratori volontari esterni esperti in materia, appositamente costituito con successivo atto ai sensi dell'art. 75 del vigente statuto comunale. Il Comune di Cismon del Grappa programma altresì la manutenzione della Riserva.

Art. 2. E' il sindaco o un suo delegato a rappresentare il comune di Cismon presso gli organi istituzionali, le associazioni, ecc. per questioni inerenti la gestione della Riserva.

Art. 3. Il sindaco, in qualità di rappresentante di gestore della riserva, sentito il Comitato Scientifico e ove non costituito la Commissione Ambiente:

- a. autorizza le attività di ricerca scientifica;
- b. autorizza l'esecuzione di tutti gli interventi, compresi quelli previsti nel piano ambientale, atti a migliorare l'ambiente della Riserva;
- e. autorizza il transito con mezzi motorizzati all'interno della riserva.

PARTE II - DIVIETI E NORME GENERALI

Art. 4. All'interno del perimetro della Riserva è vietata:

- a. l'apertura di nuove strade;
- b. la manutenzione delle strade esistenti ad eccezione del tratto di strada tra la ex SS 47 in località Val Nassa e la piattaforma adiacente la diga Marzotto;
- c. l'esecuzione di tagli ad eccezione di quelli autorizzati dal Comune di Cismon;
- d. la riduzione a coltura di terreni boschivi;
- e. l'apertura di cave;
- f. l'esecuzione di bonifiche agricole;
- g. l'attività di caccia;
- h. la cattura, l'abbattimento, il disturbo della fauna superiore ed inferiore;
- i. la raccolta il danneggiamento e l'asportazione di flora spontanea;
- l. l'introduzione di specie animali o vegetali, salvo che per operazioni di recupero ambientale così come previsto nel precedente art.3 punto b del presente regolamento;
- m. l'utilizzo di mezzi motorizzati salvo autorizzazione scritta del Sindaco;
- n. l'abbandono di rifiuti, la discarica abusiva degli stessi ed ogni altra sostanza inquinante o dannosa all'ambiente;

- o. il cambio della destinazione d'uso degli edifici esistenti. E' ammessa solo la manutenzione ordinaria, straordinaria e il risanamento conservativo;
- p. l'accensione di fuochi;
- q. l'esecuzione di scavi di qualsiasi natura, salvo che per operazioni di recupero ambientale così come previsto nel precedente art.3 punto b del presente regolamento;
- r. l'asportazione e il taglio del sottobosco, salvo che per operazioni di recupero ambientale così come previsto nel precedente art.3 punto b del presente regolamento;
- s. la pesca nelle acque interne al parco;
- t. l'installazione di nuovi impianti elettrici, elettronici o elettromagnetici, salvo quelli necessari alla conduzione della riserva;
- u. l'accesso ai cani se non tenuti al guinzaglio;

Art. 5. Ogni taglio del bosco deve essere richiesto per iscritto al Comune di Cismon e viene da questi autorizzato per iscritto, sentito il parere del Servizio Forestale Regionale e del Comitato Scientifico e ove non costituito della Commissione Ambiente. Incaricato del Sindaco provvede a segnalare, identificandole opportunamente, le piante da abbattere, controlla che il taglio sia ben eseguito, che il sito venga ripulito dalla ramaglia e comunica per iscritto i termini entro i quali le piante abbattute dovranno essere asportate dal bosco.

Art. 6. Sono oggetto di taglio progressivo, in modo particolare, le seguenti piante:

- a- la robinia pseudoacacia;
- b- l'ailanto;
- c- l'abete rosso.

Art.6 bis. La raccolta di funghi e frutti del bosco è consentita, previa autorizzazione esclusivamente ai proprietari, ai concessionari dei terreni ed ai residenti.

Art. 7. Ogni richiesta di esecuzione di ricerca scientifica all'interno della Riserva, deve essere presentata all'attenzione del Sindaco, il quale, sentito il parere del Comitato Scientifico e ove non costituito della Commissione Ambiente, può autorizzarla o meno. A tal fine il ricercatore che intenda svolgere attività di ricerca deve precisare, per iscritto, nella richiesta lo scopo della ricerca, i risultati attesi, il metodo di indagine, dettagliata attività di campagna, precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, calendario di massima, elenco e qualifica del personale coinvolto e nome del responsabile.

Se la richiesta è autorizzata, viene consegnata all'interessato dichiarazione scritta nella quale sono chiaramente specificati i criteri di esecuzione della ricerca. In ogni caso il sindaco può sospendere o revocare l'autorizzazione concessa.

Art. 8. Il Comune di Cismon del Grappa promuove e coordina con i soggetti privati interessati l'attività didattica, disciplinando le visite a scopo didattico con le seguenti disposizioni:

- le visite avvengono con gruppi di persone non superiori a trenta e con massimo numero di due al giorno. Tale accesso potrà essere derogato dal Sindaco per manifestazioni particolari, sentito il Comitato Scientifico e ove non costituito la Commissione Ambiente. Nel corso di tali manifestazioni dovrà essere posta cura particolare affinché non siano arrecati danni ad essenze naturali e faunistiche;
- tali gruppi di persone dovranno essere accompagnate da guide autorizzate dal Sindaco e dovranno seguire itinerari prestabiliti;
- durante le visite devono essere rispettate le norme generali di comportamento (ad esempio è

vietato accendere radio, non è ammesso uscire dai percorsi, sono vietati gli schiamazzi). In caso di infrazione il responsabile, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal presente Regolamento sarà allontanato dalla Riserva.

Art. 9. Ogni richiesta di transito, temporaneo o permanente, con mezzi motorizzati all'interno della Riserva, deve essere richiesta per iscritto al Sindaco specificandone i motivi e, sentito il parere del Comitato Scientifico e ove non costituito della Commissione Ambiente, viene da questi autorizzata o meno rilasciando apposito permesso scritto. Fanno eccezione i mezzi utilizzati dal Comune di Cismon del Grappa per la sistemazione e la manutenzione ambientale.

Art. 9 bis. E' libero l'esercizio degli sport naturalistici, non competitivi, dell'escursionismo, dello sci di fondo, purché esercitati in forme non lesive dell'ambiente, nonché di tutte le attività di osservazione scientifica. Il campeggio e l'accensione di fuochi all'aperto sono consentiti solo all'interno delle aree appositamente individuate ed attrezzate.

PARTE III - VIGILANZA

Art. 10. I compiti di vigilanza sono affidati agli uffici di Polizia Giudiziaria operanti a norma dell'art. 57 del codice di procedura penale, nonché agli incaricati della vigilanza della Riserva Naturale, agli Agenti Forestali e alle guardie ecologiche volontarie previste dalla Legge Regionale 53/1974 nonché agli agenti venatori della Provincia ed a quelli volontari operanti ai sensi della Legge 157/1992. I relativi proventi saranno utilizzati per l'attività della Riserva Naturale.

Art. 11. Le sanzioni previste alla PARTE - IV non escludono l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla normativa specifica in materia.

Art. 12. Qualora venga contestata la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, il sindaco, provvede a informare tempestivamente l'autorità competente.

PARTE IV - SANZIONI

Art. 13. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni del presente Regolamento e del Piano ambientale è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15,00 a Euro 250,00 in rapporto alla gravità della violazione, fermo restando l'obbligo della restituzione in ripristino.

Negli articoli da 16 a 18 le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate in modo diverso da quanto previsto nel presente articolo, per ciascuna delle specifiche infrazioni descritte.

Art. 14. Chiunque provochi l'uccisione o la cattura di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali o regionali è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 40,00 a Euro 400,00.

Art. 15. Chiunque abbatta o estirpi una specie floristica soggetta a protezione in base a leggi nazionali o regionali è applicata, per ogni specie, una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15,00 a Euro 250,00.

Art. 16. Chiunque realizzi opere di intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi i movimenti e gli sbancamenti di terra, l'apertura di cave, l'abbandono o la discarica di rifiuti o sostanze inquinanti o dannose per l'ambiente, nonché la realizzazione di attività impiantistiche od edilizie, ivi compresa l'apertura di strade, è applicata, per ciascuna opera, una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 10.000,00.

Art. 17. Nei casi previsti negli art. 14, 15 e 16 è comminata la confisca degli animali uccisi o catturati, dei vegetali o altri beni rimossi o asportati, degli attrezzi e delle macchine che sono servite a commettere la violazione.

Art. 18. Chiunque circoli senza autorizzazione scritta del Sindaco, con mezzi motorizzati in zone precluse alla circolazione o fuori strada è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10,00 a Euro 100,00. Nel caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per l'infrazione.

PARTE V - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 19. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 30 giorni dalla sua regolare approvazione. Il Comune di Cismon provvedere alla revisione e verifica con cadenza non superiore ai cinque anni; in mancanza di revisione rimangono comunque in vigore le norme previgenti. Eventuali modifiche del presente regolamento dovranno essere precedute dal parere del Comitato Scientifico e della Commissione Ambiente del Comune di Cismon.